



## LEGGE E REGOLAMENTO

### SULLE TASSE DI SUCCESSIONE (1)

**14 Marzo 1918.**

#### **1.) Legge.**

#### **PARTE I. Norme per l'applicazione della tassa.**

##### **Art. 1.**

- Le tasse di successione, indicate nell'allegata tariffa, colpiranno ogni trasmissione di proprietà, usufrutto o godimento di beni, che avrà luogo per causa di morte o di assenza, ad eccezione dei casi espressamente determinati.

Le eredità ed i legati dei beni immobili devoluti a forestieri, oltre che alla tassa suddetta saranno assoggettati anche alla tassa di cinquina, di cui all'art. 5 della legge di registro.

##### **Art. 2.**

- La tassa sarà dovuta sul valore di cui si aumenta il patrimonio dell'erede o legatario.

La massa imponibile comprenderà tutti i crediti derivanti dalla successione, non esclusi quelli vantati dal defunto contro l'erede od il legatario.

La tassa di successione sarà applicata per ogni quota netta di eredità o di legato, e per l'applicazione delle diverse aliquote alle singole quote sarà tenuto calcolo delle donazioni fatte in vita dall'autore della successione a favore degli eredi o legatari.

Dall'ammontare della tassa così determinate sarà dedotto l'importo delle tasse sulle donazioni precedenti, liquidate secondo la misura stabilita dalla presente legge.

Le frazioni del totale delle tasse liquidate, qualora non corrispondano alla frazione di cinque centesimi o ad un suo multiplo, verranno arrotondate in modo da corrispondervi.

##### **Art. 3.**

- Gli immobili situati nel territorio della Repubblica saranno soggetti alla tassa di successione, qualunque sia il domicilio o la nazionalità del de cuius.

##### **Art. 4.**

- Non saranno soggetti a tassa di successione:

1 - i beni immobili e mobili posti fuori del territorio della Repubblica;

2 - i crediti non esigibili nella Repubblica, o che non siano assicurati su beni posti in essa, o non siano corrispettivi di contratti su stabili nella medesima situati, o non dipendano da contratti stipulati fra cittadini nella Repubblica.

Saranno inoltre esenti da tassa di successione:

1 - le quote che si devolvono in linea retta, sia per testamento che per successione legittima, quando l'ammontare di ciascuna quota, dedotte le passività, ai sensi degli articoli 17 e 23, non superi le lire cinquanta;

2 - le suppellettili, mobilie ed altri arredi di casa, eccettuati gli oggetti preziosi;

3 - i legati di giubilazione ai servitori fino all'ammontare dell'intero salario;

4 - i legati di elemosine a favore dei poveri;

5 - la quota di proprietà o di usufrutto spettante al coniuge superstite, quando il valore capitale di detta quota non superi le lire cinquanta.

#### **Art. 5.**

- Il figli naturali riconosciuti e di figli adottivi saranno equiparati, per gli effetti della tassazione, ai figli legittimi.

#### **Art. 6.**

- Per le tasse di successione ciascuno degli eredi è obbligato per la totalità delle tasse e penali, salvo il regresso; i legatari sono responsabili in proporzione dei beni a ciascuno di essi devoluti.

#### **Art. 7.**

- Ove tutta l'eredità o parte di essa od un legato fossero vincolati a condizione, la tassa sarà liquidata secondo i rapporti personali esistenti tra l'autore della successione e le persone alle quali l'eredità, in tutto o in parte, od il legato si devolvessero ove la condizione non si verificasse, e sarà pagata dall'amministrazione dell'eredità con i fondi ereditari ed entro i limiti fissati dalla legge.

Verificandosi in seguito la condizione, sarà riformata la liquidazione primitiva in base ai rapporti personali di parentela esistenti tra l'autore della successione e l'erede o legatario, e, secondo i casi, si farà luogo a supplemento o restituzione della differenza di tassa.

La restituzione dovrà essere domandata entro sei mesi dal giorno della denuncia dell'avveramento della condizione, salvo sempre all'erede, da cui la prima tassa fosse stata pagata, il diritto di rivalsa verso l'erede, od il legatario condizionati.

#### **Art. 8.**

- Le successioni cadenti sopra beni già colpiti da un'altra tassa di successione dentro il periodo di un anno, non saranno soggette a pagare se non che il supplemento corrispondente alla differenza che risultasse fra la prima e le posteriori tasse, quando queste fossero maggiori; in guisa che nel detto

periodo, i beni stessi non possono assoggettarsi fuorchè all'ammontare della tassa maggiore fra quelle applicabili alle diverse successioni.

Il beneficio concesso dal precedente comma sarà esteso alla tassa di cinquina.

#### **Art. 9.**

- Le dichiarazioni di debito, contenute nel testamento e non suffragate da altri elementi, si presumeranno atti di liberalità sino a prova contraria.

#### **Art. 10.**

- Le tasse di successione, relative a cose per le quali si verifichi lo spoglio o l'evizione per causa preesistente all'apertura della successione ed in forza di sentenza passata in giudicato, saranno restituite, qualora se ne faccia domanda entro un anno dalla data della sentenza definitiva.

#### **Art. 11.**

- Le tasse di successione saranno liquidate sui valori dei beni dichiarati nelle denunce di eredità e lo scrutinio dei valori dei beni immobili sarà fatto coi criteri e col procedimento indicati agli art. 25 e seguenti della legge di registro.

La notifica di cui all'art. 27 di detta legge sarà fatta entro sessanta giorni dal pagamento della tassa di successione.

#### **Art. 12.**

- Il valore dell'usufrutto dei beni mobili ed immobili, della nuda proprietà e dei diritti di uso e di abitazione, trasferiti per causa di morte, e le relative tassazioni saranno regolati dalle norme indicate agli articoli 11, 12, 15 e 17 della legge di registro per la tassazione dei trasferimenti a titolo gratuito di tali diritti.

#### **Art. 13.**

- La tassa di successione dovuta dall'erede o legatario, nudi proprietari, sarà diminuita del coefficiente di riduzione del 30, del 40 o del 50 per cento in corrispondenza del valore dell'usufrutto tassato a carico dell'usufruttuario.

L'età dell'usufruttuario sarà documentata con un certificato in carta libera rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile, ed in mancanza di tale giustificazione, la tassa sarà applicata nel modo più vantaggioso per l'Erario.

Nessuna tassa sarà dovuta per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, quando avrà luogo per la morte dell'usufruttuario o per lo spirare del termine fissato all'usufrutto.

#### **Art. 14.**

- Il capitale tassabile delle rendite perpetue e temporanee e delle pensioni o vitalizi e sarà determinato colle norme prescritte dagli articoli 18, 19 e 20 della legge di registro.

#### **Art. 15.**

- Per la tassazione dei trasferimenti per causa di morte, dei beni di natura enfiteutica, saranno osservate le norme indicate agli articoli 21, 2° e 5° capoverso, e 22 della legge di registro.

#### **Art. 16.**

- I crediti incerti e quelle cose che non potranno essere valutate immediatamente, verranno calcolate secondo il valore approssimativo proposto dall'erede ed accettato dal Conservatore.

#### **Art. 17.**

- Per la liquidazione della tassa di trapasso per morte saranno dedotti i debiti a carico del defunto, l'esistenza dei quali, al giorno dell'apertura della successione, sarà convenientemente giustificata con titoli suscettibili di far prova in giudizio contro il defunto. Saranno pure ammessi in deduzione i debiti risultanti da cambiali quando questi trovansi annotati nei libri di un Istituto di credito.

#### **Art. 18.**

- I debiti, di cui si chiede la deduzione, saranno descritti nella denuncia di eredità coll'indicazione della data dell'atto ed il nome del notaio rogante, o della data della sentenza, o della data e della registrazione della scrittura privata, o della data della cambiale. La sussistenza dei debiti cambiari sarà giustificata con un certificato del direttore dell'Istituto di credito, la cui firma dovrà essere autenticata da un pubblico Notaio.

Tutti i titoli dovranno essere allegati alla denuncia di eredità in copia autentica. Tanto le copie dei titoli quanto i certificati sopra menzionati godranno della esenzione dalla tassa di bollo.

#### **Art. 19.**

- Ogni debito che il Conservatore giudicherà non giustificato sufficientemente non sarà dedotto dall'attivo della successione, salvo all'erede il diritto ad ottenere il rimborso delle tasse indebitamente pagate qualora, entro il termine di tre anni, documenti la sussistenza del passivo.

#### **Art. 20.**

- Il Conservatore, quando lo stimerà opportuno, avrà la facoltà di esigere dall'erede la produzione della dichiarazione di esistenza del credito da parte del creditore. Questa dichiarazione, in carta esente da bollo, non potrà rifiutarsi dal creditore sotto pena dei danni.

#### **Art. 21.**

- Non potranno dedursi:

1 - i debiti scaduti più di tre mesi prima dell'apertura della successione, a meno che non sia prodotta la dichiarazione del creditore di cui all'articolo precedente, la quale ne attesti la sussistenza;

2 - i debiti fatti dal defunto a favore dei suoi eredi o legatari. Tuttavia quando il debito risultasse da atto pubblico o da atto privato, registrato prima della morte, l'erede od il legatario avranno diritto di provare la sincerità del debito;

3 - i debiti riconosciuti col testamento, quando non risultino da atto pubblico o da atto privato registrato prima della morte;

4 - i debiti in capitale ed interessi pei quali il termine di prescrizione sia trascorso, a meno che non se ne giustifichi la interruzione;

5 - i debiti garantiti sopra immobili situati all'estero.

#### **Art. 22.**

- Ogni dichiarazione che abbia avuto per effetto la detrazione indebita di una passività sarà punita con una multa eguale al triplo della tassa suppletiva esigibile, con un minimo di lire cento.

#### **Art. 23.**

- Saranno ammesse in deduzione le spese funerarie dell'autore della eredità, nonché le spese di ultima infermità fatte negli ultimi sei mesi, ognora che, sì le une che le altre, siano regolarmente giustificate.

Le spese funerarie saranno ammesse nei limiti delle consuetudini locali ed il Conservatore avrà, perciò, la facoltà di ridurre l'ammontare di quelle spese, le quali eccedessero detti limiti.

### **PARTE II.**

Denuncia di eredità - Pagamento della tassa - Penalità - Mezzi per assicurare il pagamento della tassa - Procedura coattiva - Decisione delle controversie giudiziarie e dei ricorsi - Prescrizioni.

#### **Art. 24.**

- Gli eredi e legatari universali, i loro tutori o curatori saranno obbligati a presentare una denuncia della eredità all'Ufficio del Registro e delle Ipotecche della Repubblica.

Tale denuncia, compilata su apposito modulo, conterrà:

1 - l'indicazione della natura e del valore di tutto quanto forma parte della successione coll'esatta descrizione degli immobili coi relativi dati catastali;

2 - la dichiarazione relativa alle donazioni fatte in vita dall'autore della successione a favore degli eredi e legatari;

3 - la descrizione del passivo ereditario;

4 - il cognome e nome degli eredi e legatari, il grado di parentela fra essi ed il defunto, e la quota a ciascuno spettante.

Nel caso di successione testamentaria sarà allegata alla denuncia copia autentica del testamento, in carta esente da bollo.

#### **Art. 25.**

- Anche per le eredità esenti da tassa o passive completamente sarà obbligatoria la presentazione della denuncia, per la liquidazione del diritto di bollo di cui all'art. 18 della relativa legge e per la riscossione della tassa di trascrizione ipotecaria e dei diritti di voltura catastale, qualora esistano degli immobili nell'asse ereditario.

#### **Art. 26.**

- La denuncia di eredità sarà presentata all'Ufficio del Registro entro 90 giorni dall'apertura della successione.

Nello stesso termine verrà denunciato l'avveramento delle condizioni apposte ai trasferimenti dipendenti da successioni.

L'importo delle tasse liquidate dovrà essere versato all'Ufficio del registro entro 120 giorni dall'apertura della successione o dall'avveramento della condizione.

#### **Art. 27.**

- Il termine per la presentazione da parte del forestiero dell'istanza al Consiglio Grande e Generale per ottenere l'autorizzazione di entrare in possesso dell'eredità è di 90 giorni dall'apertura della successione.

La tassa di cinquina dovrà essere versata all'Ufficio del Registro nel termine di 30 giorni dalla data della deliberazione, colla quale il forestiero ha ottenuto la chiesta autorizzazione.

#### **Art. 28.**

- La mancata presentazione delle denunce, di cui all'art. 26, nel termine prescritto porterà come conseguenza l'applicazione di una penale uguale alla metà delle tasse che saranno liquidate.

Tale penale sarà ridotta al decimo del suo ammontare, qualora le denunce vengano presentate non oltre 60 giorni dopo la scadenza del detto termine, ma, in ogni caso, non potrà essere minore di lire due.

La mancata presentazione delle denunce relative ad eredità esenti da tassa o passive completamente, di cui all'art. 25, sarà punita con l'applicazione di una penale di lire due.

#### **Art. 29.**

- Quando i termini stabiliti dagli articoli 26, 27 e 28 vengano a scadere in giorni in cui gli Uffici, per disposizione del calendario ufficiale, non sono aperti al pubblico, s'intenderanno prorogati a tutto il giorno successivo.

#### **Art. 30.**

- Qualora il forestiero non giustifichi di aver presentata la necessaria istanza al Consiglio Grande e Generale nel termine di cui all'art. 27 sarà passibile di una soprattassa uguale al 50 per cento dell'ammontare della tassa che verrà liquidata.

#### **Art. 31.**

- Qualora il versamento delle tasse di successione e di cinquina venisse ritardato oltre i termini di cui agli articoli 26 e 27 si renderà esigibile, inoltre una soprattassa eguale al 20 per cento delle tasse liquidate.

#### **Art. 32.**

- L'omissione di beni ereditari nella denuncia sarà punita coll'applicazione di una tassa doppia sul valore dei beni omessi.

Si prescindereà dall'applicazione di detta penale se l'omissione verrà riparata entro 120 giorni dall'apertura della successione colla presentazione di una seconda denuncia.

#### **Art. 33.**

- L'Ufficio dello Stato Civile trasmetterà nei primi quindici giorni di ciascun quadrimestre all'Ufficio del Registro, sopra apposito modello, un elenco delle morti avvenute nel quadrimestre precedente.

L'Ufficio di Stato Civile il quale non osservasse questa disposizione incorrerà nella pena pecuniaria di lire quindici per le non fatte o tardive trasmissioni, e di lire cinque per ogni caso di morte omesso negli elenchi.

#### **Art. 34.**

- Non si potrà dagli eredi o legatari agire in giudizio per tutto ciò che sia soggetto a tassa di successione, nè ottenere dall'Ufficio del Catasto la voltura dei beni caduti nelle successioni, senza che venga fornita la prova del pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge.

#### **Art. 35.**

- I detentori, per qualsiasi titolo, di danari, valori ed oggetti appartenenti alla eredità, non potranno consegnarli all'erede o legatario senza averne data prima partecipazione all'Ufficio del Registro.

I contravventori si renderanno responsabili solidamente coll'erede e legatario delle tasse e delle relative pene pecuniarie dovute.

#### **Art. 36.**

- A datare dal giorno della morte lo Stato avrà, per le tasse di successione e di cinquina e per le relative pene pecuniarie, un privilegio generale sui mobili del defunto.

Tutti gli immobili abbandonati dal defunto nella Repubblica saranno legalmente ipotecati, a datare da detto giorno, per le tasse di successione e di cinquina.

Detta ipoteca verrà assunta d'ufficio dal Conservatore appena sarà fatta la liquidazione delle tasse dovute e verrà cancellata pure d'ufficio, dopo che sarà eseguito il pagamento di dette tasse.

Le formalità relative alle iscrizioni ed alle cancellazioni delle ipoteche, iscritte a garanzia di detti crediti erariali, saranno eseguite senza pagamento di tasse e diritti.

Il Conservatore è dispensato dall'accendere l'iscrizione quando l'ammontare complessivo delle tasse dovute non ecceda le lire cento.

#### **Art. 37.**

- La procedura coattiva per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie portate dalla presente legge e la decisione delle controversie giudiziali e dei ricorsi relativi all'applicazione di questa legge saranno regolati dalla norme indicate agli articoli 73, 74 e 75 della legge di registro.

#### **Art. 38.**

- L'azione di ricupero delle tasse e pene pecuniarie stabilite da questa legge sarà soggetta alle seguenti prescrizioni:

1 - di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, per l'esazione delle tasse e penali sulle successioni non denunziate;

2 - di cinque anni dalla presentazione della denuncia, per l'azione di ricupero della tassa e pena pecuniaria esigibili per effetto di inesatta dichiarazione od attestazione di debito;

3 - di tre anni dal giorno della presentazione della denuncia, quando si tratti di omissione di beni nelle denunce;

4 - di tre anni dalla presentazione della denuncia, pel diritto dello Stato di modificare la liquidazione della tassa ritenuta erroneamente applicata e pel diritto del contribuente a chiedere la restituzione delle somme pagate in più.

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIE

#### **Art. 39.**

- La presente legge entrerà in vigore il 1° Agosto 1918.

#### **Art. 40.**

- Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, quando il testatore o la persona, dalla cui morte dipende l'acquisto della successione o legato, sia morta prima dell'attuazione della presente legge.

#### **Art. 41.**

- E' concesso il termine di un anno dal giorno dell'attuazione di questa legge per poter presentare, senza che vengano applicate le penali, le denunce relative a quelle successioni, le quali, sotto l'imperio delle precedenti leggi, erano soggette a tassa che non fu versata all'Erario.

Trascorso detto termine, saranno accertate d'ufficio tutte le tasse e pene pecuniarie ancora dovute.

Tariffa delle tasse di successione

N Grado di parentela fra gli autori Misura della

U della successione e gli eredi o legatari tassa

M

E progressiva proporzion.

R per cento per cento

O

1 Fra parenti in linea retta:

fino a L. 50 L. -

da oltre L. 50 a L. 1000 " 0,25

da oltre L. 1000 a L. 5000 " 0,50

da oltre L. 5000 a L. 10000 " 1,-

oltre le L. 10000 " 1,50

2 Fra coniugi:

fino a L. 50 " -

da oltre L. 50 a L. 10000 " 2,-

oltre le L. 10000 " 2,50

3 Fra fratelli e sorelle:

fino a L. 10000 " 3,-

oltre le L. 10000 " 4,-

4 Fra zii e nipoti:

fino a L. 10000 " 4,-

oltre le L. 10000 " 4,50

5 Fra prozii e parenti e fra cugini germani:

fino a L. 10000 " 5,-

oltre le L. 10000 " 6,-

6 Fra altri parenti, fra affini ed estranei ovvero a favore di stabilimenti e d'istituti non amministrati direttamente dalla Congregazione di Carità o dal Governo e di corpi religiosi e regolari " 12,-

7 In favore di enti e corpi morali amministrati dal Governo

" 2,-

## 2) Regolamento.

### **Art. 1.**

- La presentazione delle denunce di eredità sarà fatta risultare dalla seguente dichiarazione da apporsi sul registro di formalità e distinta con numero subalterno:

"Denuncia di eredità di N. N., morto addì ..... , che venne classificata al Vol. ..... N. ...."

### **Art. 2.**

- La denuncia di eredità consisterà, giusta l'art. 24 della legge sulle tasse di successione, in una particolareggiata dichiarazione degli immobili e degli altri oggetti caduti nella successione e sarà fatta sullo speciale stampato prescritto dal Governo.

La descrizione degli immobili sarà fatta distintamente per ogni Parrocchia in cui sono situati i beni coll'esatta indicazione di tutti i dati coi quali i beni stessi trovansi riportati nel Catasto.

Per ciascun cespite denunciato verrà dichiarato il valore relativo.

### **Art. 3.**

- Sarà dovere del Conservatore di fare un attento esame delle denunce presentate, curando che siano adempite tutte le disposizioni di legge, tanto in ordine alla forma, quanto alla congruità dei valori, alla ammissibilità dei passivi alla dimostrazione del grado di parentela alla data della morte e quanto, infine, alla presentazione e regolarità dei documenti di corredo.

### **Art. 4.**

- L'esattezza delle denunce di eredità sarà accertata con opportune ricerche da farsi dal Conservatore nei registri catastali ed ipotecari.

I risultati delle ricerche fatte saranno raccolti in apposito foglio, il quale resterà allegato alla denuncia.

### **Art. 5.**

- La liquidazione della tassa sarà fatta sulle denunce e quindi verrà riportata sull'apposito registro di riscossione per le tasse di successione, il quale sarà adibito anche per la prenotazione delle varie penali comminate dalla legge sulle tasse di successione.

### **Art. 6.**

- Le denunce di eredità saranno conservate e riunite in fascicoli o volumi unitamente ai relativi allegati, compresa la copia dei testamenti di cui è cenno all'art. 24 della citata legge.

Sarà dato un numero progressivo a ciascuna denuncia ed a ciascun fascicolo a volume, il quale sarà corredato da un indice da tenersi costantemente al corrente.

### **Art. 7.**

- Di mano in mano che perverranno gli elenchi delle morti, prescritti dall'art. 33 della legge sulle tasse di successione, il Conservatore dovrà annotarvi il giorno della presentazione, addebitando, in caso di ritardo o di omissione, all'Ufficiale dello Stato Civile le pene pecuniarie incorse.

#### **Art. 8.**

- Sugli elenchi delle morti verranno annotate tutte le denunce di eredità di mano in mano che si presentano all'Ufficio.

#### **Art. 9.**

- Per le partite degli elenchi delle morti, per le quali, dalle ricerche fatte al Catasto e nei registri ipotecari, risultassero delle attività, il Conservatore, trascorso il termine di cui all'art. 26 della legge, compilerà una denuncia d'ufficio ed agirà pel ricupero delle tasse e soprattasse dovute.

Le denunce compilate d'ufficio saranno classificate e conservate nei fascicoli o volumi di cui all'art. 6 unitamente alle altre denunce di eredità.

#### **Art. 10.**

- Le denunce di eredità, comprese quelle compilate d'ufficio, saranno annotate in ordine alfabetico in apposito registro, il quale avrà la denominazione di "Indice generale delle denunce di eredità".